

15 aprile 2020 – ore 10:00



**DL LIQUIDITÀ E ALTRE FORME
DI SOSTEGNO PER IMPRESE E
PROFESSIONISTI**

**SOSPENSIONI PROROGHE E
RUMORS SULLE SCADENZE
ESTIVE**

DL Liquidità e altre forme di sostegno per imprese e professionisti

Sospensioni, proroghe e rumors sulle scadenze estive

- ✓ **Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario** 10.00 – 10.30 **Lucia Pasquinelli**
- ✓ **Misure per autonomi e professionisti DL Cura Italia: indennità e crediti d'imposta** 10.30 – 11.00 **Mevio Martelli**
- ✓ **Sospensione versamenti, ritenute e adempimenti tributari previsti dal DL Cura Italia chiarimenti e novità introdotte dal DL Liquidità** 11.00 – 11.30 **Elena Venturini, Gabriella Troisi**
- ✓ **Dichiarazioni e certificazioni 2020 - proroghe** 11.30 – 11.45 **Laura Colombini**
- ✓ **Sospensione dei termini amministrativi** 11.45 – 12.15 **Fabio Sozzi**
- ✓ **Novità in materia di bilancio** 12.15 – 12.30 **Andrea Argelli**





SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' TRAMITE IL SISTEMA BANCARIO

Lucia Pasquinelli

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

INDICE DEGLI ARGOMENTI:

- **DL LIQUIDITA' – PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE:**
 - POTENZIAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA DELLE PMI (art.13);
 - GARANZIA DI SACE SPA SUI FINANZIAMENTI CONCESSI DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE (art.1);

- **DL CURA ITALIA - MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' TRAMITE IL SISTEMA BANCARIO:**
 - MORATORIA SUI PRESTITI (art.56);
 - FONDO DI SOLIDARIETA' MUTUI PRIMA CASA (art.54);

- **ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DEL SISTEMA BANCARIO:**
 - ACCORDO ABI 06/03/2020 – ADDENDUM ACCORDO PER IL CREDITO 2019;
 - ANTICIPAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE.

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Potenziamento Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art.13 DL Liquidità)

COS'E' IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI?

Si tratta di un Fondo a sostegno di imprese e professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. Il Fondo rilascia una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. La garanzia pubblica è un'agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Il Fondo è stato istituito con Legge n.662/96 (art.2, comma 100, lettera a) ed è gestito da Mediocredito Centrale S.p.A..

COSA SI INTENDE PER PICCOLE MEDIE IMPRESE?

	MICRO IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA
a) dipendenti	meno di 10	meno di 50	meno di 250
b) fatturato	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 50 milioni
	<i>oppure</i>	<i>oppure</i>	<i>oppure</i>
c) totale attivo di bilancio	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 43 milioni

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Potenziamento Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art.13 DL Liquidità)

L'art. 13 del DL 23/2020 (DL Liquidità) ha sostituito l'art.49 del DL 18/2020 (DL Cura Italia), prevedendo un ulteriore potenziamento del Fondo fino al 31/12/2020. Tra le novità si segnalano due nuove forme di sostegno alle imprese:

NUOVI FINANZIAMENTI PER IMPORTO FINO AL 25% DEI RICAVI E NON SUPERIORE A 25.000 € (lettera m, comma 1, art.13)

Sono ammessi alla garanzia del Fondo, con **copertura al 100%**, i nuovi finanziamenti in favore di PMI danneggiate dall'emergenza Covid-19:

- che prevedano **l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi** dall'erogazione;
- di durata fino a **72 mesi** (6 anni);
- di importo non superiore a:
 - **25% dell'ammontare dei ricavi** del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale; e
 - **25.000 euro**.
- con applicazione di un **tasso di interesse** che tenga conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione e comunque non superiore a una determinata soglia indicata nel decreto;
- l'intervento del Fondo è **automatico, gratuito e senza valutazione**; il soggetto finanziatore esegue la verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo.

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Potenziamento Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art.13 DL Liquidità)

NUOVI FINANZIAMENTI PER PMI CON RICAVI NON SUPERIORI A 3.200.000 €, DI IMPORTO FINO AL 25% DEI RICAVI (lettera n, comma 1, art.13)

Per le imprese con **ricavi fino a 3.200.000 euro**, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, la garanzia concessa dal Fondo al 90% può essere cumulata con un'altra garanzia di Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, per ottenere prestiti con una **garanzia del 100%** su finanziamenti:

- di importo non superiore al **25% dei ricavi** del beneficiario (max 800.000 euro);
- In tal caso la delibera non è automatica, ma prevede un'attività istruttoria da parte del soggetto finanziatore.

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Potenziamento Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art.13 DL Liquidità)

Di seguito si riportano le modifiche all'operatività del Fondo apportate dal DL Liquidità e valide fino al 31/12/2020:

	DL LIQUIDITA' N.23/2020
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARANZIA	Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
OPERAZIONI AMMESSE ALLA GARANZIA	Sono ammesse anche le operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo (con copertura all'80% in caso di garanzia diretta e al 90% in caso di riassicurazione). La garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre tre mesi dalla data della richiesta, purché successive al 31/01/2020.
IMPORTO MASSIMO GARANTITO per singolo soggetto	5.000.000
PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA DELLA GARANZIA	Previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni con durata fino a 72 mesi: - 90% del finanziamento in caso di garanzia diretta; - 100% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, in caso di riassicurazione/controgaranzia.

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Potenziamento Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art.13 DL Liquidità)

	DL LIQUIDITA' N.23/2020
IMPORTO MASSIMO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	L'importo di tali operazioni non può superare alternativamente: - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019; - il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le PMI e nei successivi 12 mesi per imprese con numero dipendenti inferiore a 499.
COMMISSIONI FONDO	Nessuna
ALLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA GARANZIA IN CASO DI MORATORIA O SOSPENSIONE DEL FINANZIAMENTO PER EMERGENZA COVID-19	Automatico
MODELLI DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI	SOLO Modulo economico-finanziario. Sono escluse le imprese con esposizioni classificate come "Sofferenze". Sono ammesse le imprese con esposizioni classificate come "Inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" purché tale classificazione non sia precedente al 31/01/2020.
IMPORTO MASSIMO GARANZIA SULLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO	40.000


Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Potenziamento Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art.13 DL Liquidità)

QUALI SONO LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA?

L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma deve rivolgersi alternativamente a:

- una banca per richiedere il finanziamento con l'acquisizione contestuale della garanzia del Fondo; la banca a sua volta presenterà la domanda al Fondo;
- a un Confidi (consorzi che offrono garanzie creditizie) accreditato che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.



Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Potenziamento Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art.13 DL Liquidità)

Allegato 4 – Garanzia Diretta – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale – Pagina 1 di 22

Data:

Spett.le Mediocredito Centrale SpA
Direzione Strumenti di Garanzia
Area Fondi di Garanzia

FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
BENEFICIARIA AI SENSI DELL'ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445
(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome).....
..... nato a il nella qualità
di legale rappresentante dell'impresa (denominazione e ragione sociale)..... con
codice fiscale e sede in, consapevole delle responsabilità anche
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l'agevolazione sotto
forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto di
Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato dell'Unione Europea e, allo scopo di fruire della medesima,

scheda 1 (1/4)

DICHIARA

1. che l'impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese ed è in possesso dei requisiti per l'accesso alla
garanzia del Fondo di cui alle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), alle relative norme di
attuazione, nonché alle vigenti Disposizioni Operative (normativa consultabile sul sito www.fondodigaranzia.it) e
pertanto richiede l'ammissione alla garanzia del medesimo Fondo per l'operazione finanziaria di euro
 , , concessa da/richiesta a della durata di mesi
 ;
2. che l'impresa, sulla base dei dati riportati nella scheda 6, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del
20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 (consultabile sul sito
www.fondodigaranzia.it);

QUALI DOCUMENTI OCCORRE PRESENTARE PER LA RICHIESTA?

Sul sito del Fondo (www.fondodigaranzia.it), nella sezione «Normativa e modulistica» è presente il documento denominato «Allegato 4» (ed una guida alla sua compilazione) che deve essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale. E' inoltre disponibile l'«Allegato 4-bis» per i finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro che deve essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale e, dallo stesso, inviato al soggetto richiedente la garanzia al Fondo, anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore stesso.

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Garanzia di SACE S.p.A. (art.1 DL Liquidità)

COS'E' SACE SPA?

SACE è una società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario. Si occupa di sostenere le imprese italiane, in particolare le PMI, che vogliono crescere nel mercato globale.

Il Gruppo assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono esposte le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all'estero.

COSA PREVEDE L'ART.1 DEL DL LIQUIDITA'?

L'art.1 del DL Liquidità prevede che **SACE conceda, fino al 31/12/2020, garanzie** in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19**. Per tale operatività SACE è assistita da una garanzia dello Stato a copertura sia del rimborso del capitale che del pagamento degli interessi.

Tale previsione è soggetta ad **autorizzazione da parte della Commissione Europea**.

Il DL Cura Italia aveva previsto tale compito in capo a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art.57), ora sostituita da SACE S.p.A..

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Garanzia di SACE S.p.A. (art.1 DL Liquidità)

QUALI SONO I SOGGETTI DESTINATARI?

Possono beneficiare della misura le **imprese di qualsiasi dimensione**.

Per quanto riguarda le **PMI**, al fine di poter accedere alla garanzia, le stesse devono avere **esaurito il plafond massimo disponibile concesso dal Fondo di garanzia per le PMI**.

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA GARANZIA?

L'impresa beneficiaria deve essere **in bonis**, ovvero:

- Al 31/12/2019 non deve essere classificata come impresa in difficoltà in base alla definizione comunitaria;
- Al 29/02/2020 non deve avere esposizioni deteriorate nei confronti del sistema bancario.

L'impresa beneficiaria, inoltre, deve assumere l'impegno di:

- **Non approvare** la **distribuzione di dividendi** o il riacquisto di azioni nel 2020, per sé e per le imprese che facciano parte del medesimo Gruppo;
- Di **gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**.

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Garanzia di SACE S.p.A. (art.1 DL Liquidità)

QUALI FINANZIAMENTI SONO AMMESSI ALLA GARANZIA DI SACE?

Sono ammessi alla garanzia i **nuovi finanziamenti concessi di importo non superiore al maggiore tra:**

- **25% del fatturato annuo del 2019**, come risultante dal bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale;
- **Il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019**, come risultante dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio.

Inoltre, i finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche:

- Essere stati **erogati entro il 31/12/2020;**
- Avere una **durata non superiore a 6 anni;**
- Prevedere la possibilità per le imprese di avvalersi di un **preammortamento** (periodo in cui il debitore si limita al pagamento dei soli interessi) **di durata fino a 24 mesi;**
- Essere destinati a **sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.** Tale condizione deve essere documentata e attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Garanzia di SACE S.p.A. (art.1 DL Liquidità)

QUALI COSTI VENGONO APPLICATI AL FINANZIAMENTO?

Le commissioni a favore della banca devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla banca per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia.

Inoltre, è prevista l'applicazione di **commissioni annuali dovute dalle imprese a SACE** per il rilascio della garanzia differenziate per dimensioni delle imprese e per anno:

ANNO N.	FINANZIAMENTI A PMI	FINANZIAMENTI A IMPRESE DIVERSE DA PMI
1	0,25%	0,50%
2	0,50%	1,00%
3	0,50%	1,00%
4	1,00%	2,00%
5	1,00%	2,00%
6	1,00%	2,00%

QUALI SONO LE PERCENTUALI DI COPERTURA DELLA GARANZIA?

Le percentuali massime di copertura della garanzia sono differenziate in base alla dimensione delle imprese:


DIMENSIONI IMPRESA	PERCENTUALE MASSIMA DI GARANZIA
Meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro	90%
Fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia	80%
Fatturato superiore a 5 miliardi di euro	70%

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Garanzia di SACE S.p.A. (art.1 DL Liquidità)

QUAL E' LA PROCEDURA PER ACCEDERE ALLA GARANZIA?

- Imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro: **procedura semplificata**;
- Imprese che non rispettano i **sopracitati limiti**: il rilascio della garanzia è deciso con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria di SACE.



Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Moratoria sui prestiti (art.56 DL Cura Italia)

L'art.56 del D.L. 18/2020 prevede alcune misure di sostegno finanziario per le imprese, aventi sede in Italia, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari (iscritti in apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. In particolare, **fino al 30/09/2020**:

- **Aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti: possibilità di utilizzare la parte non utilizzata** alla data del 29/02/2020 o alla data del 17/03/2020, se superiore; **impossibilità di revoca**, in tutto o in parte;
- **Prestiti non rateali: proroga della scadenza** al 30/09/2020, unitamente ai rispettivi elementi accessori, alle medesime condizioni e senza alcuna formalità;
- **Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale: sospensione del pagamento delle rate** o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/09/2020 (maturate dopo il 17/03/2020); il piano di rimborso è dilazionato senza alcuna formalità e secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti; è facoltà delle imprese richiedere la sospensione esclusivamente del rimborso in conto capitale. L'Abi, tramite la Circolare 24/03/2020, ha chiarito che il periodo di sospensione comprende **anche la rata in scadenza il 30/09/2020**, che non dovrà quindi essere pagata.

Il **soggetto finanziatore** ha la possibilità di fare **richiesta telematica di garanzia** ad un'apposita sezione speciale del **Fondo Centrale di Garanzia per le PMI**, indicando l'importo massimo garantito. Il Fondo **garantisce**, a titolo gratuito e senza valutazione, il **33%** dei maggiori utilizzi, dei finanziamenti la cui scadenza è stata prorogata e delle rate sospese.

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Moratoria sui prestiti (art.56 DL Cura Italia)

QUALI SOGGETTI POSSONO ACCEDERE ALLA MORATORIA?

- **micro, piccole e medie imprese**, aventi sede in Italia, appartenenti a tutti i settori;
- **lavoratori autonomi titolari di partita IVA**, iscritto agli Ordini o senza Albo, aventi sede in Italia.

QUALI REQUISITI DEVONO AVERE LE IMPRESE PER ACCEDERE ALLA MORATORIA?

L'impresa, alla data di pubblicazione del Decreto (17/03/2020), deve essere **in bonis**, ossia non deve avere posizioni debitorie classificate come deteriorate. In particolare, **non deve avere rate scadute impagate (anche solo parzialmente) da più di 90 giorni**.

Può beneficiare della moratoria anche l'impresa che, pur essendo in bonis, ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nei 24 mesi precedenti.

QUALI CONDIZIONI SI APPLICANO ALLA MORATORIA?

La normativa prevede espressamente **l'assenza di nuovi e maggiori oneri** per entrambe le parti (imprese e banche). La banca non può applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione. Eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Moratoria sui prestiti (art.56 DL Cura Italia)

QUALI SONO LE MODALITA' DI ACCESSO ALLA MORATORIA?

L'impresa deve inviare una comunicazione al soggetto che ha erogato il credito **tramite meccanismi che consentano la tracciabilità della comunicazione** con data certa, ad esempio **via PEC**. Nella comunicazione l'impresa deve **autodichiarare**:

- il **finanziamento** per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito **in via temporanea carenze di liquidità** quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- di soddisfare i **requisiti** per la qualifica di **microimpresa, piccola o media impresa**;
- di essere **consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di false dichiarazioni** ai sensi dell'art.47, DPR 445/2000.

19 La banca deve verificare la presenza dei requisiti, ma non la loro veridicità.

RICHIESTA MORATORIA PER EMERGENZA COVID-19

MODELLO PER RICHIESTA BENEFICI PREVISTI DA D.L. 18/2020

da inviare all'indirizzo PEC: indirizzo PEC banca

Denominazione impresa:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>
in persona di:	
Cognome e Nome	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>
in qualità di:	<input type="text"/>

Avendo i requisiti per essere classificata come microimpresa o piccola media impresa, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE

CHIEDE

di poter beneficiare delle misure di cui al paragrafo 1 "Misure di sostegno finanziario" per i finanziamenti di seguito specificati, ivi inclusi i finanziamenti originati dalla Banca, i cui crediti siano stati successivamente cartolarizzati e per i quali la Banca svolge l'attività di servicing, che alla data del 17 marzo 2020 non siano classificati come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

1. MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

- L'applicazione dell'art. 56, comma 2, lettera a) del DL 18/2020, ovvero:
- per le aperture di credito a revoca prive di condizioni per l'utilizzo: la conservazione dell'accordato complessivo rilevato alla data del 17.03.2020 fino al 30.09.2020, con normale operatività prevista da contratto almeno fino alla stessa data;
 - per le aperture di credito a revoca utilizzabili in misura pari o proporzionata alla presentazione di documenti attestanti crediti o altre ragioni di incasso

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Fondo di solidarietà mutui prima casa (art.54 DL Cura Italia)

L'art.54 del D.L. 18/2020 introduce la possibilità per i **LAVORATORI AUTONOMI** e i **LIBERI PROFESSIONISTI** di essere ammessi, per il periodo 17/03/2020-17/12/2020, ai benefici del **FONDO GASPARRINI**, ossia il fondo che prevede la facoltà, per i titolari di un mutuo prima casa, di beneficiare della **sospensione del pagamento delle rate** al verificarsi di **situazioni di temporanea difficoltà**. La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a **18 mesi**.

QUALI SONO I SOGGETTI CHE ORDINARIAMENTE POSSONO ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE?

L'accesso al fondo è ordinariamente riservato a:

- **Lavoratori subordinati e parasubordinati;**
- **Agenti e rappresentanti;**

che si trovano **in difficoltà finanziarie per eventi connessi al rapporto di lavoro, rappresentanza o agenzia:**

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;
- Cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- Morte o riconoscimento di handicap grave ovvero invalidità civile non inferiore all'80%;
- Sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (cassa integrazione).

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Fondo di solidarietà mutui prima casa (art.54 DL Cura Italia)

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO DA PARTE DI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI?

L'accesso al fondo è esteso ai lavoratori autonomi e liberi professionisti (in base al disposto dell'art.12 DL Liquidità rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani) che autocertifichino un **calo del fatturato**, in un trimestre successivo al 21/02/2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la data del 21/02/2020, **superiore al 33% del fatturato (medio giornaliero) dell'ultimo trimestre 2019**, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a causa dell'emergenza coronavirus.

QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL MUTUO PER ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE?

Il mutuo deve avere le seguenti caratteristiche:

- Deve essere stato contratto per **l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**;
- Deve avere un **importo non superiore a 250.000 euro**, al momento dell'erogazione;
- Può presentare rate in ritardo nel pagamento, purché il **ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi**.

L'art.12 del DL Liquidità prevede che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Fondo di solidarietà mutui prima casa (art.54 DL Cura Italia)

QUALI SONO LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE?

- La **domanda di sospensione** va **presentata alla banca** presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione del sito internet del Dipartimento del tesoro (www.dt.tesoro.it) o della CONSAP (www.consap.it); alla domanda va allegata l'autocertificazione circa il calo del fatturato;
- **Non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**, ossia lo strumento che consente di misurare la condizione economica dell'intera famiglia al fine di accedere a determinate agevolazioni, sconti, bonus e riduzioni.

MEF Dipartimento del Tesoro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DOMANDA DI ACCESSO AL
Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, del DM 21 giugno 2010, n. 132 come integrato dal DM 22 febbraio 2013, n.37 (di seguito: "Regolamento"), del DL n. 9 del 2 marzo 2020, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 e del DM 25 marzo 2020

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Da presentare alla Banca che ha erogato il mutuo¹.

Il/La sottoscritto/a _____
Cognome / Surname _____ Nome / First name _____

Codice Fiscale (Fiscal Code) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Sesso (Gender) [M] - [F]

Luogo di nascita (Place of birth) _____

Data di nascita (Date of birth) [] [] / [] [] / [] [] [] []

Residente in (Indirizzo) (Resident in (Address)) _____

Città (City) _____ Comune (Municipality) _____ Provincia (District) [] []

Documento d'identità (Type of Identity Document) _____

Numero (Number) _____ Data di rilascio (Date of issue) [] [] / [] [] / [] [] [] []

Autorità (Authority) _____ Data di scadenza (Date of expiry) [] [] / [] [] / [] [] [] []

e-mail _____ cellulare (cell phone) _____

(In caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità; negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno)

e (in caso di mutuo contestato a più persone)

Il/La sottoscritto/a _____
Cognome / Surname _____ Nome / First name _____

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Accordo ABI 06/03/2020 – Addendum all’Accordo per il credito 2019

In data 06/03/2020 l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un accordo volto a rivitalizzare l’Accordo per il credito 2019 (siglato a novembre 2018), tramite un addendum che estende le misure alle operazioni in essere al 31/01/2020.

L’accordo è rivolto alle **PMI in bonis** e prevede:

- **Sospensione fino a un anno del pagamento della quota capitale** delle rate dei finanziamenti;
- **Allungamento della scadenza** dei finanziamenti.

Sono escluse dalle concessioni le imprese che hanno beneficiato di sospensioni/allungamenti nei 24 mesi antecedenti la richiesta.

La concessione della misura **non è automatica**. Occorre inoltrare una richiesta alla banca che dovrà istruire una pratica ordinaria e **valutare il merito creditizio**, allegando:

- «Modulo di richiesta imprese 2019_Accordo 2019»;
- Autocertificazione dello status di PMI.

La pratica si perfeziona con la sottoscrizione da parte dell’impresa della comunicazione di esito predisposta dalla Banca.

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Anticipazione della Cassa Integrazione da parte delle banche

Al fine di ridurre i tempi di erogazione dei trattamenti di cassa integrazione, grazie ad una Convenzione tra il Governo, l'INPS e ABI, le banche hanno la possibilità di anticipare la somma ai lavoratori, che verrà poi rimborsata dall'Inps. La Convenzione scade il 31/12/2020.

QUALI SOGGETTI POSSONO RICHIEDERE L'ANTICIPAZIONE?

Sono beneficiari dell'anticipo della Cassa Integrazione dalle banche, i **lavoratori dipendenti** di datori di lavoro che, hanno sospeso dal lavoro gli stessi **a zero ore** (Cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) ed hanno fatto **domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS** dei trattamenti di integrazione salariale.

CON QUALI MODALITA' OPERATIVE VIENE CONCESSA L'ANTICIPAZIONE?

L'anticipazione dell'indennità avviene tramite **l'apertura di credito in conto corrente** per un **importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro**, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L'apertura di credito non potrà avere durata superiore a **7 mesi** e cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale.

Sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario

Anticipazione della Cassa Integrazione da parte delle banche

QUALI SONO LE MODALITA' DI RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE?

I lavoratori interessati dovranno presentare **un'apposita domanda via email ad una delle banche aderenti** alla convenzione, utilizzando la modulistica allegata alla convenzione medesima e corredandola con specifica documentazione.

COSA ACCADE SE L'INPS NON ACCOGLIE LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE SALARIALE?

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, o allo scadere del termine dei sette mesi se l'Inps non avrà versato la somma, **la banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore**, il quale dovrà estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.

In tale ipotesi, a fronte di un inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro, al quale verrà comunicato il saldo a debito del conto corrente dedicato, verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito.

Il **datore di lavoro è responsabile in solido** a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca, o del mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità.



SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' TRAMITE IL SISTEMA BANCARIO


Lucia Pasquinelli



MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI INTRODOTTE DAL DL CURA ITALIA: INDENNITA' E CREDITI D'IMPOSTA

Mevio Martelli

CROLLO DELLA BORSA



MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Art. 27 DL n.18 del 17-03-2020)

Viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, in favore:

- Liberi professionisti con partita Iva attiva al 23/02/2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1 del TUIR, iscritti alla Gestione Separata INPS;
- Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23/02/2020, iscritti alla Gestione Separata INPS;

Tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tale indennità non concorre a formare reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 (TUIR), è erogata dall'INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito in 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (**Art. 28** DL n.18 del 17-03-2020)

Viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, per tutti i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) – che comprende:

- artigiani;
- commercianti;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tale indennità non concorre a formare reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 (TUIR), è erogata dall'INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito in 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Indennità lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali (Art. 29 DL n.18 del 17-03-2020)

Viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, per tutti i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 01/01/2019 – 17/03/2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020);
- al 17/03/2020 non hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente;
- non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Tale indennità non concorre a formare reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 (TUIR), è erogata dall'INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito in 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Indennità lavoratori del settore agricolo (**Art. 30 DL n.18 del 17-03-2020**)

Viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, per tutti i lavoratori del settore agricolo:

- a tempo determinato;
- non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Tra i beneficiari rientrano anche le «figure equiparate» ex art. 8, Legge n. 334/68, ossia i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

Tale indennità non concorre a formare reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 (TUIR), è erogata dall'INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito in 396 milioni di euro per l'anno 2020.

MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Indennità lavoratori dello spettacolo (**Art. 38** DL n.18 del 17-03-2020)

Viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, per tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo:

- non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al predetto Fondo, da cui deriva un reddito 2019 non superiore a euro 50.000;
- non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente al 17/03/2020.

Tale indennità non concorre a formare reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 (TUIR), è erogata dall'INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito in 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.

MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Per accedere al sito dell'INPS occorre utilizzare una delle seguenti tipologie di credenziali:

- PIN dispositivo rilasciato dall'INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi invece non le possiede può chiedere un PIN semplificato (messaggio n. 1381/2020) e presentare domanda inserendo solo la prima parte del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o e-mail; in alternativa è possibile rivolgersi al servizio di Contact Center integrato telefonando a un numero verde.

Inoltre i bonus possono essere richiesti avvalendosi dei servizi gratuiti dei Patronati.

Qualora dal monitoraggio effettuato dall'INPS, riferito al limite di spesa complessivo stabilito per ogni singola tipologia di indennità sopra analizzata, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, la norma dispone che non potranno essere adottati altri provvedimenti concessori.

MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Collaboratori sportivi (**Art. 96 DL n.18 del 17-03-2020**)

Viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, per tutti i titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del Tuir, già in essere dal 23/02/2020 presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'indennità per i collaboratori sportivi è erogata:

- da Sport e Salute S.p.A.;
- previa presentazione di una specifica domanda alla predetta società, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro;
- entro il limite di 50 milioni di euro.

Le domande ricevute vengono istruite da Sport e Salute S.p.A. secondo l'ordine cronologico di presentazione.

MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Fondo per il reddito di ultima istanza (Art. 44 DL n.18 del 17-03-2020)

E' stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il «Fondo per il reddito di ultima istanza», il cui stanziamento, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato all'erogazione di un'indennità a lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro. Si tratta di un «fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini».

Le modalità di attribuzione dell'indennità sono state definite con un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, in data 28/03/2020.

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi/professionisti che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018:

- un reddito complessivo non superiore a € 35.000 e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- un reddito complessivo compreso tra € 35.000 e € 50.000 e abbiano cessato o ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente al 17/03/2020.

MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/03/2020.

Per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si intende: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Indipendentemente dalla condizione che il reddito del professionista sia inferiore a € 35.000 o a € 50.000, il reddito complessivo deve essere considerato al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e relativi ad affitti brevi.

Le domande dovranno essere:

- presentate dal 1 aprile al 30 aprile 2020;
- secondo lo schema predisposto da ogni singolo ente a cui i soggetti sono iscritti;
- corredata da una dichiarazione del lavoratore interessato in cui dichiara di:
 - non essere titolare di pensione;
 - non essere percettore di altra indennità;
 - di rispettare i requisiti di reddito previsti per l'anno 2018;
 - di aver chiuso la partita iva o di aver subito una riduzione dell'attività o che l'attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi da emergenza da COVID-19.

CREDITO IMPOSTA AFFITTI NEGOZI-BOTTEGHE

Art. 65 DL n.18 del 17-03-2020

E' riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo limitatamente agli immobili C/1. La norma sembra collegata al DPCM del 11-03-2020 che dal 12 marzo ha sospeso:

- le attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle di generi alimentari, le farmacie e le parafarmacie indicate nell'allegato 1 del DPCM;
- le attività di ristorazione;
- le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, barbieri) ad esclusione di quelle indicate nell'allegato 2 del DPCM (lavanderie e pompe funebri)

I beneficiari sono soltanto gli esercenti attività d'impresa, restano esclusi i professionisti.

CREDITO IMPOSTA AFFITTI NEGOZI-BOTTEGHE

A riguardo la circolare dell'Agenzia Entrate n. 8 del 3/04/2020, ha previsto che:

- ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristornare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo (*paragrafo 3.1*);
- gli immobili oggetto di locazione devono essere classificati nella categoria catastale C/1; restano esclusi dal credito d'imposta previsto dal decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8 (*paragrafo 3.2*).

Nella Bozza degli emendamenti approvati al Senato per la conversione del d.l. cura, all'art. 65, è aggiunto il seguente comma: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE LUOGHI DI LAVORO

Art.64 DL n.18 del 17-03-2020

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni.

Sono agevolabili le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, limitatamente al periodo d'imposta 2020.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 50% delle suddette spese di sanificazione, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

DTA SU PERDITE/ACE IN CREDITI DI IMPOSTA

Art.55 DL n.18 del 17-03-2020

Qualora una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari:

- vantanti nei confronti di debitori inadempienti, ossia che non provvedono al pagamento entro 90 giorni dalla data in cui era dovuto;
- entro il 31-12-2020.

E' possibile, previa opzione, trasformare in credito di imposta, le attività per imposte anticipate (DTA) riferite a :

- perdite fiscali non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito imponibile (Art.84 TUIR);
- agevolazione ACE non ancora dedotta né usufruita, alla data della cessione, quale credito di imposta utilizzabile ai fini IRAP.

DTA SU PERDITE/ACE IN CREDITI DI IMPOSTA

Art.55 DL n.18 del 17-03-2020

Va tenuto presente che:

- possono essere generate DTA trasformabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
- i crediti ceduti entro il 31-12-2020 rilevano ai fini della trasformazione nel limite di 2 miliardi di euro di valore nominale. Per le società appartenenti a gruppi, il limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo;
- la trasformazione in credito di imposta può aver luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio;
- la trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti.

DETRAZIONI EROGAZIONI LIBERALI

Art.66 c. 1 DL n.18 del 17-03-2020

E' introdotta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 30%, per le persone fisiche e gli enti non commerciali per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020 in favore di determinati soggetti al fine di contenere e gestire l'emergenza da COVID-19.

La detrazione non può superare la cifra di € 30.000; per usufruire della detrazione massima, l'erogazione deve essere di importo pari a € 100.000.

Le erogazioni devono essere effettuate in favore:

- dello Stato;
- delle Regioni;
- degli enti locali territoriali;
- di enti o istituzioni pubbliche;
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

DEDUZIONI EROGAZIONI LIBERALI

Art.66 c. 2 DL n.18 del 17-03-2020

L'articolo 66 del decreto richiama al suo interno l'art. 27 della L. n. 133/99, rubricato «*Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche*». Questo richiamo comporta la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate, nell'anno 2020, a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza da COVID-19 dai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Per quanto riguarda le erogazioni in natura, all'art. 27 co. 2 della L. n. 133/99 viene previsto che i beni ceduti non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

La norma parla generalmente, di «soggetti titolari di reddito d'impresa», l'agevolazione dovrebbe riguardare:

- gli imprenditori individuali;
- le società di persone;
- le società di capitali;
- gli enti commerciali ad essi equiparati;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

CESSIONE GRATUITA FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLE

Art. 27 DL n.23 del 8-04-2020

E' stata introdotta una specifica agevolazione per sostenere fiscalmente le aziende farmaceutiche che hanno già messo a disposizione i propri farmaci per la cura dei malati da Covid-19; ai fini dell'IVA e delle imposte dirette, per la cessione a titolo gratuito di farmaci "ad uso compassionevole". Questi farmaci sono disciplinati dal DM Ministero della Salute 7.9.2017, il quale consente di utilizzare medicinali sperimentali nel trattamento di pazienti affetti da malattie gravi che si trovano in pericolo di vita, qualora, su giudizio del medico, non vi siano valide alternative a livello terapeutico.

Il decreto legge prevede:

- ai fini IVA, la cessione dei prodotti è equiparata alla loro distruzione, consentendo così la non applicazione dell'imposta ma il riconoscimento del diritto della detrazione per l'acquisto;
- ai fini delle imposte sui redditi, il valore dei medicinali non concorre alla formazione dei ricavi del cedente.



MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI INTRODOTTE DAL DL CURA ITALIA: INDENNITA' E CREDITI D'IMPOSTA

Mevio Martelli



**SOSPENSIONE
VERSAMENTI E
ADEMPIMENTI TRIBUTARI
PREVISTI DAL DL CURA
ITALIA CHIARIMENTI E
NOVITÀ INTRODOTTE DAL
DL LIQUIDITÀ**

Elena Venturini



SOSPENSIONE VERSAMENTI

Elena Venturini

PREMESSA

Versamenti di marzo

DL CURA ITALIA (n.18 del 17 marzo)

Versamenti di aprile e maggio

DL LIQUIDITA' (n. 23 del 08 aprile)

Ciascun decreto differenzia le sospensioni sulla base di **criteri diversi**.

Regole generali comuni:

- La sospensione si applica ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel Territorio dello Stato
- Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato

DECRETO 18 – CURA ITALIA

Le **sospensioni** dei versamenti, sono differenziate a seconda:

- ✓ dell'attività svolta
- ✓ dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo di imposta 2019
- ✓ dell'ubicazione in territori maggiormente colpiti

Per chi non ricade in nessuna di queste categorie, nessuna sospensione ma una **differimento** della scadenza del 16 marzo:

- ✓ dapprima al 20 marzo (Art 60 DL n 18 del 17 03 2020)
- ✓ poi prorogata al 16 Aprile (Art 21 DL n 23 del 08 04 2020)

Per i versamenti effettuati entro la scadenza differita non sono dovute né sanzioni, né interessi.

DECRETO 18 – CURA ITALIA

Differimento al 16/04 per la generalità dei soggetti (Art 60 DL n 18 – 21 DL 23)

QUALI VERSAMENTI?

Tutti i versamenti scaduti il 16/03:

- ✓ IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019
- ✓ Ritenute d'acconto operate a febbraio
- ✓ Contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo di paga di febbraio, contributi dei parasubordinati alla gestione separata e premi INAIL
- ✓ Tassa concessione governativa dei libri sociali e contabili
- ✓ ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 per apparecchi intrattenimento e divertimento

CHI?

- ✓ I soggetti ai quali non si applica alcuna sospensione, a prescindere dalla loro natura giuridica, dalla tipologia di attività e dalla dimensione dei ricavi o compensi.
- ✓ Tutti i soggetti, relativamente ai versamenti non oggetto di sospensione

DECRETO 18 – CURA ITALIA

Attività maggiormente colpite (Art 8 DL n 9 del 02 03 2020 e Art 61 DL n 18 del 17 03 2020)

CHI?

- ✓ L'articolo 8 del DL n 9 ha individuato in prima istanza: le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator
- ✓ Successivamente l'articolo 61 del DL n 18 ha esteso a determinate categorie economiche, elencate al comma 2 lettere da a) ad r)

Circolare 8 del 03 04 2020 – chiarimento multiattività/IVA di Gruppo/Gruppo IVA

Per poter beneficiare della sospensione, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi).

DECRETO 18 – CURA ITALIA

Attività maggiormente colpite (**Art 8** DL n 9 del 02 03 2020 e **Art 61** DL n 18 del 17 03 2020)

QUALI ATTIVITA'?

- ✓ Con le Risoluzioni n 12 e 14, l'Agenzia delle Entrate ha individuato tali ulteriori categorie in base ai codici ATECO (Risoluzione n 12 del 18 03 2020 e Risoluzione n 14 del 21 03 2020).
- ✓ Con la Circolare 3 del 03 04 2020, l'Agenzia ha chiarito che i codici elencati sono “meramente indicativi”, la sospensione spetta anche in caso di esercizio di un'attività “riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate”.

DECRETO 18 – CURA ITALIA

Attività maggiormente colpite (Art 8 DL n 9 del 02 03 2020 e Art 61 DL n 18 del 17 03 2020)

QUALI VERSAMENTI?

- ✓ ritenute lavoratori dipendenti e assimilati (artt 23 e 24 DPR 600 73)
- ✓ contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL
che scadono nel periodo compreso **dal 02 03 2020 al 30 04 2020**
- ✓ Versamento **IVA del 16 marzo** (iva di febbraio e annuale)

QUANDO SI VERSERA?

- ✓ In un'unica soluzione entro il 01 06 2020 (31 maggio ma è domenica)
- ✓ In massimo 5 rate la prima il 01 06 2020 (31 maggio ma è domenica)

DECRETO 18 – CURA ITALIA

Particolarità Settore sportivo (Art 61 c 5 DL n 18 del 17 03 2020)

CHI?

Soggetti individuati all'articolo 61, comma 1 lettera a):

- ✓ Federazioni sportive nazionali
- ✓ Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive e dilettantistiche
- ✓ Soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

QUALI VERSAMENTI?

- ✓ ritenute lavoratori dipendenti e assimilati (artt 23 e 24 DPR 600 73)
 - ✓ contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL
- che scadono nel periodo compreso **dal 02 03 2020 al 31 05 2020**

QUANDO SI VERSERA?

- ✓ In un'unica soluzione entro il 30 06 2020 o in massimo 5 rate a partire dal il 30 06 2020

DECRETO 18 – CURA ITALIA

Soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni (Art 62 c2 DL n 18 del 17 03 2020)

CHI?

Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni** di euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020.

QUALI VERSAMENTI?

- ✓ ritenute lavoratori dipendenti e assimilati (artt 23 e 24 DPR 600 73)
- ✓ contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL
- ✓ iva

che scadono nel periodo compreso **dal 08 03 2020 al 31 03 2020**

QUANDO SI VERSERA?

- ✓ In un'unica soluzione entro il 01 06 2020 (31 maggio è domenica) o in massimo 5 rate a partire dal il 01 06 2020

DECRETO 18 – CURA ITALIA

Residenti in province maggiormente colpite (Art 62 c3 DL n 18 del 17 03 2020)

CHI?

Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, nelle province di: Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza. A prescindere dall'attività e dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

QUALI VERSAMENTI?

✓ IVA

In scadenza nel periodo compreso **dal 08 03 2020 al 31 03 2020**

QUANDO SI VERSERA?

✓ In un'unica soluzione entro il 01 06 2020 (31 maggio è domenica) o in massimo 5 rate a partire dal il 01 06 2020

DECRETO 18 – CURA ITALIA

Residenti in comuni prima zona rossa (Art 62 c4 DL n 18 del 17 03 2020)

CHI?

Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, nei Comuni di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano Somaglia, Terranova, Vò.

A prescindere dall'attività e dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

QUALI VERSAMENTI?

- ✓ **TUTTI** i versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi che scadono nel periodo compreso **dal 21 02 2020 al 31 03 2020**

QUANDO SI VERSERA?

- ✓ In un'unica soluzione entro il 01 06 2020 (31 maggio è domenica) o in massimo 5 rate a partire dal il 01 06 2020

DECRETO 23 – LIQUIDITA'

Le sospensioni riguardano i **versamenti** di:

- ✓ ritenute lavoratori dipendenti e assimilati (artt 23 e 24 DPR 600 73)
- ✓ trattenute addizionali regionali e comunali
- ✓ IVA
- ✓ contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL

In scadenza nei mesi di **Aprile** e **Maggio**.

QUANDO SI VERSERA?

- ✓ In un'unica soluzione entro il 30 06 2020
- ✓ In massimo 5 rate a partire dal il 30 06 2020

DECRETO 23 – LIQUIDITA'

I soggetti **beneficiari** sono:

- a) Esercenti attività d'impresa, arte e professione
- b) Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività d'interesse generale e non in regime d'impresa (tranne IVA)

Per i soggetti di cui al punto a), la sospensione si applica secondo **criteri** determinati sulla base:

- ✓ dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo di imposta 2019
- ✓ della variazione di fatturato rispetto all'anno precedente

La sospensione si applica **sempre**, ai **soggetti che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019.**

DECRETO 23 – LIQUIDITA'

Ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni (**Art 18 c1** DL n 23 del 08 04 2020)

Beneficiano della sospensione i soggetti:

- ✓ con ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 09 aprile 2020, **non superiori a 50 milioni** di euro
- ✓ che hanno subito una **riduzione** del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** rispetto allo stesso mese del 2019

Il criterio deve essere distintamente valutato per il mese di marzo (versamento di aprile) che per quello di aprile (versamento di maggio).

DECRETO 23 – LIQUIDITA'

Ricavi o compensi superiori a 50 milioni (**Art 18 c3** DL n 23 del 08 04 2020)

Beneficiano della sospensione i soggetti:

- ✓ con ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 09 aprile 2020, **superiori a 50 milioni** di euro
- ✓ che hanno subito una **riduzione** del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **50%** rispetto allo stesso mese del 2019

Il criterio deve essere distintamente valutato per il mese di marzo (versamento di aprile) che per quello di aprile (versamento di maggio).

DECRETO 23 – LIQUIDITA'

Zone maggiormente colpite (**Art 18 c6 DL n 23 del 08 04 2020**)

Sospensione dei versamenti **IVA** di aprile e maggio per:

- ✓ **tutti** i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, nelle **province** di: Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti).
- ✓ che hanno subito una **riduzione** del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%**

Il criterio deve essere distintamente valutato per il mese di marzo (versamento di aprile) che per quello di aprile (versamento di maggio).



SOSPENSIONE RITENUTE

Elena Venturini

SOSPENSIONE RITENUTE AUTONOMI E AGENTI

Art. 62 c 7 DL 18, poi abrogato e sostituito dall'art. 19 DL 23

Il **sostituto d'imposta** può non operare le ritenute su lavoro autonomo e altri redditi (art.25 DPR 600/73) e le ritenute su provvigioni (art. 25bis DPR 600/73) sui compensi/ricavi pagati nel periodo che vai **dal marzo 17 al 31 maggio**, a condizione che il percipiente

- ✓ abbia il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- ✓ abbia conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020;
- ✓ nel mese precedente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

DISAPPLICAZIONE RITENUTE

Il **percipiente** (lavoratore autonomo o agente) deve:

- ✓ Emettere fattura senza indicare la ritenuta e, se FTE, compilare il campo della **Causale** con la dicitura:

«Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020».

- ✓ Se ha già emesso fattura con ritenuta, rilasciare una **dichiarazione** al sostituto d’imposta dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione di cui all’art.19 del DL 23 del 08/04/2020
- ✓ Versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto, in un’unica soluzione entro il 31 07 2020 o in massimo 5 rate a partire dal 31 07 2020, utilizzando un **nuovo codice tributo** (non ancora istituito)



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Elena Venturini

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

ART. 62 commi 1 e 6 DL 18

Sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

La norma si applica ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Gli adempimenti sospesi possono essere effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PROROGATI AL 30/06

ADEMPIMENTO	SCADENZA ORIGINARIA
Dichiarazione IVA	30 Aprile
Modello IVA TR primo trimestre	30 Aprile
LIPE primo trimestre	31 Maggio
Esterometro primo trimestre	30 Aprile
Intra mesi di febbraio, marzo, aprile e primo trim	25 del mese successivo
Invio in moratoria dei corrispettivi di febbraio, marzo e aprile	Ultimo giorno del mese successivo
Modello EAS (variazioni del 2019)	31 Marzo
Comunicazione operazioni legate al turismo effettuate in contanti nel 2019 di importo compreso fra 1.000 e 15.000 euro	10 aprile soggetti mensili / 20 aprile soggetti trimestrali

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

CHIARIMENTI ADE CIRCOLARE 8 DEL 03 04 2020

DOMANDA 1.12 - Sospesi i termini per la **registrazione dei contratti**, sia per il privato contribuente che per notai o altri pubblici ufficiali; la sospensione opera sia per gli atti da registrare telematicamente, che per gli atti da registrare in forma cartacea.

DOMANDA 1.21 - La sospensione dei termini per la registrazione dei contratti comporta il rinvio anche del termine per il versamento dell'**imposta di registro** da essa scaturente. Resta dovuto il versamento delle rate successive per i contratti già registrati.

DOMANDA 1.16 - La presentazione della **dichiarazione di successione** costituisce un adempimento cui si applica la sospensione. La sospensione comporta il rinvio del versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Il versamento è dovuto se la dichiarazione è presentata.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

CHIARIMENTI ADE CIRCOLARE 8 DEL 03 04 2020

DOMANDA 1.17 - Non sono sospesi i termini per la redazione degli **inventari**, non essendo gli stessi connessi ad adempimenti tributari. Si può comunque richiamare la disciplina civilistica in materia, prevedendo il Codice Civile espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine.

DOMANDA 1.20 - La sospensione si applica alle risposte alle richieste di **documentazione** effettuate in sede di **controllo** formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo **36 ter**, in cui i termini assegnati scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio.



**SOSPENSIONE
VERSAMENTI E
ADEMPIMENTI TRIBUTARI
PREVISTI DAL DL CURA
ITALIA CHIARIMENTI E
NOVITÀ INTRODOTTE DAL
DL LIQUIDITÀ**

Elena Venturini



FATTURA ELETTRONICA

Gabriella Troisi

FATTURA ELETTRONICA

FATTURA ELETTRONICA

La circolare nr. 8/E del 3 Aprile ha tolto ogni dubbio sull'eventuale sospensione dell'obbligo di emissione della fattura (quesito 1.7).

«L' emissione della fattura (analogica od elettronica) in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi nascenti dal decreto ...»

Inoltre, essendo il predetto documento destinato alla controparte contrattuale è funzionale all'esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'IVA o deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente).

L'emissione delle fatture non è annoverabile tra gli adempimenti attualmente sospesi».

```
</DatiTrasmissione>
- <CedentePrestatore>
  - <DatiAnagrafici>
    - <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>0002123423</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>0002123423</CodiceFiscale>
  - <Anagrafica>
    <Denominazione>F.lli Sar...
  </Anagrafica>
  <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
- <Sede>
  <Indirizzo>Via Roma, 88</Indirizzo>
  <CAP>40121</CAP>
  <Comune>BOLOGNA</Comune>
  <Provincia>BO</Provincia>
  <Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
- <IscrizioneREA>
```


ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Aliq. IVA
1 UNO OMBRELLINO	NU	25	50.00	1250.00		22.00
				Totale imponibile		1250.00
				Totale Iva		275.00
				Totale documento		1525.00
				Totale da pagare		1525.00

FATTURA ELETTRONICA

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

«...Si ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi - non contestuale - sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (ad esempio, in assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).

Ricade nella sospensione anche l'adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi, attualmente in vigore per gli operatori con volume d'affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico, ovvero la procedura web dell'Agenzia delle Entrate, e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.



FATTURA ELETTRONICA

FATTURA IMMEDIATA SENZA DDT

Al quesito 1.8 si confermano le regole del DDT già esistenti.

Il documento di trasporto può essere sostituito dalla fattura immediata (elettronica o analogica che sia). La fattura, da emettere entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, può «scortare» la merce o esser inoltrata separatamente.

In caso di vendita di beni il DDT, correttamente redatto e con i dati richiesti identificabili (cedente, cessionario, natura, quantità della merce, eventuale incaricato del trasporto, ...), permette il differimento dell'emissione della fattura entro il 15 del mese successivo.

FATTURA ELETTRONICA

FATTURA ELETTRONICA: SEMPLIFICAZIONI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Il «Decreto Liquidità» G.U. nr. 94 dell'8 Aprile, contiene una possibile agevolazione sul pagamento dell'imposta di bollo senza applicazione di interessi o sanzioni:

Periodo di competenza	Data versamento	Periodo competenza & limite	Data versamento
1 gennaio – 31 marzo	20 aprile	1 gennaio – 31 marzo < 250 €	20 luglio
1 aprile – 30 giugno	20 luglio	1 gennaio – 30 giugno < 250 €	20 ottobre
1 luglio – 30 settembre	20 ottobre	1 luglio – 30 settembre	20 ottobre
1 ottobre – 31 dicembre	20 gennaio	1 ottobre – 31 dicembre	20 gennaio

FATTURA ELETTRONICA

PROSSIMO FUTURO

Allo scopo di:

- recepire le richieste pervenute dagli operatori per rendere più rapida e sicura la contabilizzazione dei dati nei software gestionali;
- avere processi di assistenza e controllo dell'amministrazione finanziaria più efficienti;
- avere un maggior ampliamento/completamento delle dichiarazioni precompilate

con il provvedimento nr. 99922 del 28 febbraio l'AdE ha previsto un ampliamento delle tipologie documento che identificano il tipo di fattura emessa e la natura delle esenzioni eventualmente associate alle righe del documento.

Utilizzo facoltativo

04 maggio 2020 – 30 settembre 2020

*Utilizzo **obbligatorio***

*01 **ottobre** 2020*

RUMORS

L'appello di posticipare l'intervento sulla fatturazione elettronica è rivolto
le aziende associate ad AssoSoftware, in attesa di
non procedere alla
Suggeriamo a tal proposito una rivisitazione dei termini di avvio delle dichiarazioni precompilate e un riposizionamento delle
scadenze di utilizzo delle nuove specifiche dal 1° ottobre 2020 per l'uso facoltativo e dal 1° gennaio 2021 per l'adozione
obbligatoria.

FATTURA ELETTRONICA

CHE DOCUMENTO EMETTO?

<TipoDocumento>	
TD01	fattura
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD06	parcella
TD20	autofattura denuncia (art.6 c.8 d.lgs. 471/97)

Periodo facoltà

Fattura autoconsumo TD01 o TD27

Periodo obbligatorietà

Fattura autoconsumo TD27

<TipoDocumento>	
TD01	fattura
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD06	parcella
TD16	integrazione fattura reverse charge interno
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	autofattura per splafonamento
TD22	estrazione beni da Deposito IVA
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

FATTURA ELETTRONICA

NATURA DELL'ESENZIONE

		<Natura>	
N1	escluse ex art. 15	N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette	N2	non soggette
N3	non imponibili	N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N4	esenti	N2.2	non soggette - altri casi
N5	regime del margine / IVA	N3	non imponibili
N6	inversione contabile (per	N3.1	non imponibili - esportazioni
N7	IVA assolta in altro stato ex art. 7-sexies lett. f, g, s	N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
		N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
		N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
		N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
		N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
		N4	esenti
		N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
		N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
		N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
		N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
		N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
		N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
		N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
		N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
		N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
		N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
		N6.9	inversione contabile - altri casi
		N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b. DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

Periodo facoltà
Vendita RSM N3 o N3.3

Periodo obbligatorietà
Vendita RSM N3.3



FATTURA ELETTRONICA

Gabriella Troisi



DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI 2020 - PROROGHE

Laura Colombini

Dichiarazioni 2020 - Proroghe

- ✓ **730:** Decreto Coronavirus DL n.9 del 02/03/2020
- ✓ **CERTIFICAZIONE UNICA:** Decreto Coronavirus DL n.9 del 02/03/2020 - Decreto Liquidità DL n.23 del 08/04/2020
- ✓ **DICHIARAZIONE IVA:** Decreto Cura Italia DL n.18 del 17/03/2020
- ✓ **Prossimi orientamenti legislativi:** IMU, Versamenti da dichiarazione Redditi, Modello 770, Modelli Redditi/Modelli ISA

Modello 730 2020

MODELLO 730 PRESENTAZIONE TELEMATICA ALL' AGENZIA ENTRATE O CAF O PROFESSIONISTA:

Scadenza ordinaria:

➤ **23/07/2020**

Dichiarazione precompilata: **accessibile dal 15/04/2020**

Scadenza posticipata :

➤ Decreto Coronavirus DL n.9 del 02/03/2020: **30/09/2020**

Dichiarazione precompilata: **05/05/2020**

Modello 730 2020

Con il **Decreto Coronavirus DL n.9 del 02/03/2020**, la scadenza della presentazione telematica all'Agenda delle Entrate, CAF o Professionista del **Modello 730 2020**, è spostata dal **23/07/2020** al **30/09/2020**.

Si anticipa così di un anno il regime per l'invio telematico, già previsto dal 2021, per fine settembre.

La dichiarazione precompilata sarà invece accessibile dal **05/05/2020** (non più dal **15/04/2020**).

Al tempo del coronavirus l'assistenza fiscale per il 730 precompilato si può fare anche a distanza!

Come indicato nel **Decreto Liquidità DL n.23 del 08/04/2020**, i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati potranno dunque gestire da remoto, sia l'attività di assistenza fiscale sia l'assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente.

I titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono inviare la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

Certificazione Unica 2020

CERTIFICAZIONE UNICA DEI LAVORATORI DIPENDENTI/ALTRI SOGGETTI INTERESSATI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Scadenza ordinaria presentazione telematica:

- **09/03/2020** (in quanto il 07/03/2020 è festivo)

Scadenze posticipate presentazione telematica:

- Decreto Coronavirus DL n.9 del 02/03/2020: **31/03/2020**
- Decreto Liquidità DL n.23 del 08/04/2020: **30/04/2020 Definitiva (?)**

Certificazione Unica 2020

Con il **Decreto Coronavirus DL n.9 del 02/03/2020**, la scadenza della presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, delle **CU dei lavoratori dipendenti** e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione redditi precompilata, era stata spostata dal 9 marzo (essendo il 07 festivo) al **31/03/2020**.

Ora per effetto del **Decreto Liquidità DL n.23 del 08/04/2020**, la scadenza della presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate è ulteriormente spostata al **30/04/2020**...a scadenza passata! Stessa cosa per la consegna al percipiente.

Ciò significa che viene data la possibilità per i sostituti d'imposta, di **regolarizzare errori o omissioni, evitando l'applicazione di sanzioni** nel caso di invio entro la nuova scadenza disposta.

Nessuna novità per le **CU dei lavoratori autonomi**: il Decreto Liquidità conferma la possibilità di trasmissione insieme al modello 770, entro il termine lungo del **02/11/2020** (il 31 è festivo).

Dichiarazione IVA 2020

DICHIARAZIONE IVA 2020

Scadenza originaria presentazione telematica:

➤ **30/04/2020**

Scadenza posticipata presentazione telematica:

➤ Decreto Cura Italia DL n.18 del 17/03/2020: **30/06/2020**

Orientamenti legislativi

Al momento non si hanno notizie certe o ufficiali in merito ad eventuali proroghe del versamento acconto IMU, versamenti da dichiarazione dei Redditi, Modello 770 e Modelli Redditi/Modelli ISA.

ACCONTO IMU

La scadenza ordinaria è prevista al **16/06/2020**, non si hanno al momento notizie di proroghe ufficiali; alcune notizie di stampa, indicano la possibilità di lasciare eventuale libertà ai comuni, di stabilire la data di versamento dell'acconto fino al mese di Novembre 2020.

Assosoftware ha invece richiesto di mantenere le regole del 2019, o di permettere a tutti di effettuare un unico versamento a saldo con regole certe.

VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Ires/Irpef/Irap – Adeguamenti ISA – Contributi INPS)

La scadenza ordinaria del saldo+1°acconto è il **30/06/2020**, con maggiorazione 0,40% al **30/07/2020**; non si hanno al momento notizie di proroghe ufficiali (molto probabile), che dovranno essere gestite dal programma con relativa impostazione del parametro nel quadro Generazione delega F24.

La richiesta dei Commercialisti era di avere una proroga al 30/09/2020, ma il governo attualmente vuole procedere a piccoli passi.

Orientamenti legislativi

Decreto Liquidità DL n.23 del 08/04/2020:

Art. 18: Sospensione di versamenti tributari e contributivi per i mesi di aprile e maggio.

- chi ha subito una diminuzione di almeno il 33% del fatturato nel mese di marzo/aprile rispetto all'anno scorso (stessi mesi) con ricavi fino a 50.000.000.
- chi ha subito una diminuzione di almeno il 50% del fatturato nel mese di marzo/aprile rispetto all'anno scorso (stessi mesi) con ricavi superiori a 50.000.000.
- Province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza solo rispetto del 33% no limite ricavi.
- chi ha iniziato attività dopo il 31/03/19 a prescindere dai ricavi e dalla variazione del fatturato.

Per i soggetti sopra elencati, oltre ad altre sospensioni, **si suppone che sia sospesa** anche la **rata fissa di maggio Minimale IVS Artigiani e Commercianti** (con scadenza originaria 18/05/2020). Come da comma 7, i versamenti saranno in unica soluzione a Giugno 2020 o al massimo in 5 rate a decorrere dal mese di Giugno. **Si attendono conferme tramite circolare dell'INPS.**

Art. 20: Metodo previsionale acconti Giugno

La novità per chi adotterà il calcolo degli acconti 2020 con il metodo previsionale, è la **NON APPLICAZIONE DI SANZIONI/INTERESSI** nel caso in cui si determini un insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato **non è inferiore all'80%** della somma realmente dovuta a titolo di acconto, sulla base della dichiarazione del presente periodo d'imposta.

Orientamenti legislativi

MODELLO 770

La scadenza ordinaria è **02/11/2020** (il 31/10 è festivo). Non si hanno al momento notizie di proroghe.

MODELLI REDDITI

La scadenza ordinaria è **30/11/2020**. Non si hanno al momento notizie di proroghe.

MODELLI ISA

La scadenza ordinaria segue le dichiarazioni dei redditi quindi **30/11/2020**. Assosoftware ha richiesto, vista la difficoltà anche per gli operatori nel raccogliere le informazioni richieste, l'opportunità di valutare la disapplicazione degli ISA per l'anno 2020.



DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI 2020 - PROROGHE

Laura Colombini



LA SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

Fabio Sozzi

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

Artt.67-68 e art.83 del DL n.18 del 17-03-2020 – “Cura Italia”

Circolare 4/E del 5/E del 20-03-2020 – n.6 del 23-03-2020

Artt. 36-37 del DL n.23 del 08-04-2020 – “Liquidità”

In via generale le attività di controllo, liquidazione, riscossione degli uffici degli enti impositori di cui all’art.68 sono sospese dal **8/3/2020 al 31/5/2020**. Questo è il periodo da tenere in considerazione per l’applicazione della sospensione: se atti o procedimenti scadono in questo intervallo, la sospensione si attiva.

Se opera la sospensione, i pagamenti devono avvenire in unica soluzione entro il 30/6/2020.

La sospensione interessa:

AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

ALTRI ATTI IMPOSITIVI

CARTELLE DI PAGAMENTO

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

RATEAZIONE DA ATTI IMPOSITIVI

ISTANZE DI INTERPELLO, ATTIVITÀ DI CONSULENZA, ALTRE TIPOLOGIE DI ISTANZE

EFFETTI DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI IN SCADENZA

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

ADEMPIMENTO	SOSPENSIONE	TERMINI DI VERSAMENTO	RIFERIMENTO DL 18/2020
Avvisi di accertamento esecutivi	Dal 08/03/2020 al 15/05/2020		Art. 83 - Circolare 5/E
Cartelle di pagamento	Dal 08/03/2020 al 31/05/2020	30/06/2020	Art. 68
Avvisi di addebito INPS	Dal 08/03/2020 al 31/05/2020	30/06/2020	Art. 68
Dilazione somme iscritte a ruolo	Dal 08/03/2020 al 31/05/2020	30/06/2020	Art. 68
Versamento accertamento con adesione	NESSUNA SOSPENSIONE/ PROROGA	TERMINI ORDINARI	
Attività di accertamento degli uffici finanziari	Dal 08/03/2020 al 31/05/2020	----	Art. 67
Risposte a istanze e interpello	Dal 08/03/2020 al 31/05/2020	----	Art. 67

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI – TRIBUTI DI COMPETENZA AGENZIA ENTRATE

Il tenore della norma sembra indicare che i versamenti che scadono dall'8/3/2020 al 31/5/2020 sono prorogati al 30/6/2020, **se derivanti dagli avvisi ai fini delle imposte dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, di cui all'art.29 del DL 78/2010 e a avvisi di accertamento doganale.** Il termine di versamento al ricevimento dell'atto è entro 60 giorni oppure entro il termine del ricorso.

La circolare 5/E dell'Agenzia ribadisce che la **proroga dettata dall'art.68 del DL 18/2020 non si applica, in quanto per gli avvisi di accertamento esecutivi opera il solo art.83 del DL 18/2020.**

Il contribuente non beneficia così dei termini di proroga ma solo della sospensione dei termini, dal 9/3/2020 al 15/4/2020, ora 15/05/2020 (DL 23/2020). Secondo la circolare, la sospensione si applica solamente agli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all'agente di riscossione per gli importi non pagati.

Si suppone che la non applicazione della circolare e la pedissequa applicazione dell'art. 68 del DL 18/2020 non avrebbe effetti pregiudizievoli se non l'applicazione degli interessi di mora (fino al 30/6/2020 al 8%).

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Se ci si avvale della domanda di accertamento con adesione si attiva la sospensione di 90 giorni; questo termine vale sia per il ricorso che per la scadenza di versamento (art.29 DL 78/2010).

Con la circolare 8/E, nella risposta al quesito 2.7, è stato indicato che, per l'istanza di accertamento con adesione presentata a seguito di notifica di un avviso di accertamento:

“non si applica la sospensione prevista dall'articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dall'articolo 83 del Decreto con riguardo al termine per l'impugnazione. In tal caso «si applicano cumulativamente:

- *sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6, DLgs 218/1997,*
- *sia la sospensione prevista dall'articolo 83 del Decreto».”*

Lo stesso concetto è applicabile anche per l'accertamento con adesione non ancora sottoscritto (risposta al quesito 2.13 della Circolare 8/E).

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI – TRIBUTI DI COMPETENZA AGENZIA ENTRATE

Acquiescenza art.15 DLgs. 218/1997

Applicando il principio di acquiescenza, ove prevista, il contribuente rinuncia all'impugnazione pagando la totalità delle somme (o la prima rata) entro il termine per il ricorso, fruendo così di una riduzione ad un terzo delle sanzioni.

Anche in questo caso non è ritenuta applicabile la proroga al 31/6/2020 e la validità opera per la sola sospensione dei termini di versamento dal 9/3/2020 al **15/5/2020**.

Definizione agevolata delle sanzioni art.17 del DLgs. 472/1997

Come per l'acquiescenza, anche in questo caso non è ritenuta applicabile la proroga al 30/6/2020 e la validità opera per la sola sospensione dei termini di versamento dal 9/3/2020 al **15/5/2020**.

AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RELATIVI ALLA FISCALITÀ LOCALE

Agli avvisi di accertamento in tema di fiscalità locale, ai sensi dell'art.1 c.792 – 804 della L.160/2019 che sono esecutivi si rende applicabile in toto l'art.68, per cui godono della proroga al 30/6/2020 se i termini di pagamento scadono nell'intervallo di tempo tra 8/3/2020 – 31/5/2020.

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

AVVISI DI ADDEBITO INPS

Gli avvisi di addebito INPS di cui all'art.30 sono sospesi dal 8/3/2020 al 31/5/2020.

I versamenti vanno eseguiti entro il 30/6/2020 in unica soluzione o in dilazione in base all'art.19 DPR 602/1979.

 Non fruiscono di sospensione gli atti relativi ad altri enti di previdenza, come ad esempio gli atti di intimazione al versamento dei contributi previdenziali, fatta eccezione per gli atti che rientrano nel DL 18/2020 o l'intimazione che avviene tramite cartelle di pagamento.

CARTELLE DI PAGAMENTO

I termini di versamento delle cartelle di pagamento sono rinviati al 30/6/2020 qualora i termini rientrino tra il 8/3/2020 al 31/5/2020. La sospensione 'congela' gli effetti dell'atto fino al 30/6/2020, per cui si può ritenere che il contribuente non si troverà mai in mora fino al momento del versamento al 30/6.

La disposizione riguarda qualsiasi Ente che ha formato il ruolo.

ATTENZIONE: Se ci si avvale della presentazione del ricorso si presentano le criticità evidenziate al riguardo degli avvisi di accertamento esecutivi; in questo caso si verifica la coincidenza del termine di presentazione del ricorso e dei termini di versamento delle somme.

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

SOGGETTI RESIDENTI O CON SEDE NELLA “ZONA ROSSA”

I contribuenti che, al 21/02/2020 avevano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 01/03/2020 (c.d. “ex zona rossa”), possono beneficiare della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21/02/2020 e il 31/03/2020, potendo quindi effettuare il versamento entro il 30/4/2020. (comma 4 art.62 DL.18/2020)

RATEAZIONE DELLE DILAZIONI DERIVANTI DALLA “PACE FISCALE” DL 119/2018

La proroga al 31/5/2020 è prevista per:

- rata da rottamazione dei ruoli ex art.3 del DL 119/2018, scaduta il 28/2/2020, dei tributi amministrati dell'Agenzia delle Entrate
- rata da rottamazione dei ruoli ex art.3 del DL 119/2018, inerente dazi doganali e IVA importazione, scaduta il 28/2/2020
- rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti di cui art.1 c.184 ss. L 145/2018, scaduta il 31/3/2020

 Tutte le altre dilazioni che fanno riferimento alla “pace fiscale” **non sono soggette a proroga** e i versamenti vanno eseguiti entro i termini ordinari.

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

ALTRI ATTI IMPOSITIVI

Rientrano negli altri atti i seguenti provvedimenti, che non rientrano nella proroga dei versamenti:



- avvisi bonari a seguito di liquidazione automatica o controllo formale
- avvisi di recupero di crediti d'imposta
- atti di contestazione delle sanzioni ex art.16 DLgs. 472/1997
- avvisi di liquidazione in tema di imposte d'atto, come il recupero delle agevolazioni prima casa, successione, ecc.
- avvisi di accertamento in tema di registro
- comunicazioni di fermo o ipoteca, intimazioni

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Le attività di liquidazione, controllo, accertamento di riscossione e contenzioso “da parte degli uffici degli enti impositori” sono sospesi dal 8/3/2020 al 31/05/2020.

 Questa sospensione prudenzialmente si ritiene che non operi per i termini che interessano i contribuenti per obbligo o esigenza di difesa; si presume che per i termini dell’art.32 del DPR 600/1973 (esibizione di documenti), art.2 comma 7 L.212/2000 (presentazione di memorie a seguito di verbale di constatazione), art.16 DLgs 472/97 (deduzioni difensive a seguito di atto di constatazione); restano fermi gli ordinari termini imposti dalla norma.

Per i termini di accertamento, sia che si tratti di decadenza o di prescrizione, il termine è di diritto postergato per il periodo di sospensione. Questo termine è valido anche per gli atti inerenti le imposte di registro a cadenza infrannuale.

Riguardo alle attività di riscossione, salvo quelle eseguite in proprio dagli enti impositori, non dovrebbero essere soggette a proroga; l’art.67 nulla dice, anche indirettamente, sulle attività degli Agenti della Riscossione. Nelle FAQ di Agenzia Entrate-Riscossione del 19/3/2020 si afferma che tutte le attività cautelari ed esecutive sono sospese, così come le notifiche di cartelle di pagamento.

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

RATEAZIONE DEI VERSAMENTI

Le rateazioni di somme derivanti da atti impositivi non rientrano, al livello generale, nella sospensione dei versamenti; manca una sospensione generalizzata per tutti i versamenti, salvo la breve proroga per i soli versamenti in scadenza al 16/3 che sono slittati al 20/3.

I casi in esame sono:

DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Trattasi di somme iscritte a ruolo di cui art.19 DPR 602/1972; come indicato nelle FAQ di Agenzia delle Entrate-Riscossione del 19/3/2020, entro il 30/6/2020 è necessario effettuare il versamento in unica soluzione delle sole rate sospese; le scadenze delle rate successive alla proroga sono invariate.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Artt. 8 e 9 del DLgs. 218/1997; non sembrano soggetti a proroga al 30/6, per cui i versamenti vanno eseguiti nei termini ordinari. Al riguardo l'Agenzia, nella Circolare 6/2020, ha indicato che i versamenti delle rate da adesione non sono soggetti a sospensione, confermando questa ipotesi.

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

ISTANZE DI INTERPELLO, ATTIVITÀ DI CONSULENZA, ALTRE TIPOLOGIE DI ISTANZE

Le attività degli uffici degli enti impositori sono sospese fino al 31/5/2020, estendendo così i termini di legge per la risposta a partire dal 1/6/2020 ed entro il 30/6/2020.

Sono ricomprese nella disposizione anche le risposte da rendere a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art.3 DLgs 156/2015 e art.2 DLgs 147/2015.

Le istanze presentate durante il periodo di sospensione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine della sospensione.

La sospensione opera anche alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria per l'autorizzazione alla ricerca di beni da pignorare, alle istanze di accesso agli atti amministrativi e alle istanze di accesso civico.

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

Art.103 del DL n.18 del 17-03-2020 – Art. 37 del DL 23 del 08/04/2020

Circolare 8/E del 23-03-2020

EFFETTI DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI IN SCADENZA

Trattasi di:

- rilascio di certificati di ogni tipo e non ancora emessi dagli uffici fiscali
- procedimenti di adesione in corso relativi ad accertamenti fiscali già notificati

In questi casi il calcolo della scadenza va effettuato non considerando il periodo che va dal 23/2/2020 al **15/05/2020** (per complessivi 83 giorni), fermo restando che il fermo degli uffici finanziari non ostacola la lavorazione e l'emissione dei certificati.

Comunque, il comma 2 dell'art.103 indica che i certificati in scadenza tra il 31/1/2020 al 15/4/2020 conservano la loro validità fino al **15/6/2020**. Questo è valido anche per il DURC (mess. INPS n.1374/2020).

 Non rientra in questo caso la cosiddetta 'sospensione legale' di cui ai commi da 537 a 543 della L.228/2012, a cui si applica l'art.67 (sospensione dal 8/3/2020 al 31/5/2020), seguendo il principio di cumulo illustrato nella circolare 6/E.

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

IL CONTRADDITTORIO “A DISTANZA”

Circolare 6/E del 03-04-2020

Per svolgere tale procedimento a distanza viene richiesto ove possibile di privilegiare l'impiego di posta elettronica certificata in luogo di posta elettronica ordinaria.

- ① Il contribuente (o il rappresentante) deve inviare, **a mezzo pec o email**, copia di un proprio documento di identità (eventualmente accompagnato dalla procura, se non in possesso dell'ufficio), indicando il numero e l'intestazione dell'utenza telefonica o l'eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;
- ② Il **contraddittorio si svolgerà telefonicamente o in videoconferenza;**
- ③ **Redazione del verbale del contraddittorio**, nel quale vanno riportate le modalità con cui lo stesso si è svolto e gli indirizzi PEC o email che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
- ④ **Invio tramite PEC o email del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione** e per permettere alle parti di rilevare eventuali errori;

Viene specificato nella Circolare che sarebbe preferibile perfezionare lo scambio tra le parti del verbale sottoscritto nella stessa giornata.

SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

IL CONTRADDITTORIO “A DISTANZA”

Circolare 6/E del 03-04-2020

- ⑤ Conclusa la fase di condivisione, se tutto è stato svolto correttamente, quindi la **stampa del file ricevuto dall’Ufficio, la sottoscrizione e l’apposizione di una sigla in ciascuna pagina del verbale**, la scannerizzazione del verbale sottoscritto e restituzione tramite PEC o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
- ⑥ L’Ufficio apporrà a sua volta la firma, oltre che la sigla su ciascuna pagina;
- ⑦ Dopo l’apposizione delle firme e delle sigle da parte sia del contribuente che dell’Ufficio, il **verbale deve essere protocollato da parte dell’Ufficio il quale dovrà farne avere copia al contribuente o al suo rappresentante.**

Come chiarisce la Circolare, i passi elencati potranno essere adottati non solo nell’ambito degli accertamenti con adesione, ma, più in generale, in ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa con il contribuente, con gli eventuali e necessari adattamenti.



LA SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

Fabio Sozzi



NOVITA' IN MATERIA DI BILANCIO

(D.L. n.18 e n. 23/2020)

Andrea Argelli

Modifiche alle assemblee dei bilanci 2019

Assemblee di approvazione del bilancio 2019

L'art. 106, 1 comma del DL n. 18/2020 ha stabilito il rinvio dei termini di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, **entro i 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro il 28/06/2020. Il termine più ampio si deve considerare una mera facoltà e non un obbligo per cui le società possono riunirsi nella data più adeguata. Il differimento va motivato nella Relazione sulla gestione, qualora prevista, e si intende riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea.

Assemblee «a porte chiuse»

L'art. 106, 2 comma del DL n. 18/2020 ha previsto che le assemblee convocate entro il **31/07/2020** (*) potranno svolgersi con le modalità «tradizionali» (sempre nel rispetto delle prescrizioni sul divieto di assembramenti) oppure in modalità «audio/video conference» con interventi on line dei presenti, senza la necessità che Presidente, Segretario o Notaio si trovino fisicamente nello stesso luogo.

Per entrambe le modalità di convocazione è prevista la possibilità di abilitare il «**voto elettronico**» a mezzo del quale ciascun socio potrà esprimere il proprio voto via Pec oppure cliccando su un apposita piattaforma predisposta dalla società oppure il «**voto per corrispondenza**».

In quest'ultimo caso viene prevista la possibilità per il socio di esprimere il proprio voto prima dell'assemblea su proposte di deliberazioni preconfezionate dalla società e trasmesse al medesimo in anteprima.

Per le **assemblee delle SRL**, nello specifico, viene data la possibilità di abilitare l'espressione del voto ai soci mediante il metodo del «**consenso scritto o consultazione per iscritto**» (art. 106, comma 3).

Per le **società quotate** nei mercati regolamentati è altresì prevista la possibilità di indicare un «**rappresentante designato**» ovvero il soggetto a cui i soci possono gratuitamente attribuire la delega di voto senza dover nominare un proprio delegato personale (art. 106, 4 comma).

Conclusioni sulle assemblee societarie

Per le società con pochi soci, la modalità della video conferenza è senza dubbio la preferibile e non vi è neppure la necessità di utilizzare il voto elettronico o per corrispondenza mentre per le società con molti soci, viste le potenziali difficoltà nel collegare simultaneamente tutti i partecipanti per l'intera durata dell'assemblea, è preferibile integrare il diritto di voto con la modalità per corrispondenza o via Pec.

(*) Si segnala, inoltre, che la previsione del termine del 31/07/2020 dovrebbe valere anche per le assemblee deserte, successive alla prima convocazione.

Effetti sui termini di versamento delle imposte dirette ed Irap

La norma dell'art. 17 del DPR n. 435/2001 prevede che saldo e l'acconto delle imposte dirette ed IRAP vada eseguito entro il sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio con possibilità di differire il versamento di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, quindi:

entro 30/06/2020 senza maggiorazione;

entro 31/07/2020 con maggiorazione.

Tuttavia, per i soggetti IRES, nel caso approvino il bilancio oltre il termine dei 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, è stabilito che i versamenti suddetti avvengano entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, quindi nel caso di approvazione avvenuta a giugno 2020:

entro 31/07/2020 senza maggiorazione;

entro 31/08/2020 con maggiorazione.

Questa disposizione permane anche in seguito all'emanazione del DL n. 18/2020 a seguito dell'emergenza Corona virus e per tutti i bilanci approvati dal 1 al 28 giugno 2020.

Effetti della diffusione del «Corona virus» su bilanci e relazioni

- Credito d'imposta per imposte anticipate su perdite fiscali ed eccedenza ACE presenti nell'esercizio 2020 (art. 55 DL n. 18/2020)
- Stanziamenti di fondi rischi ed oneri – esclusione (OIC 31)
- Informativa per la continuità aziendale in Nota integrativa (art. 2423-bis, 1 comma n. 1, c.c.)
- Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio in Nota integrativa (art. 2427, comma 22-quater, c.c.)
- Evoluzione prevedibile della gestione nella Relazione sulla gestione (art. 2428, 3 c., n. 6, c.c.)
- Effetti nelle relazioni sindacale e di revisione legale dei conti (documento CNDCEC del 25/03/2020)

- **Credito d'imposta per imposte anticipate su perdite fiscali ed eccedenza ACE** => riguarda la cessione di crediti deteriorati sia commerciali che finanziari, escluso le cessioni infragruppo e le imprese già in dissesto finanziario, trasformando in credito d'imposta le imposte anticipate commisurate ai crediti ceduti. Per crediti deteriorati si intende crediti non riscossi da almeno 90 giorni da quando il pagamento era dovuto. Le imposte anticipate trasformabili sono riferite alle perdite fiscali ed eccedenze ACE, presenti nei bilanci delle aziende al 31/12/2020, entro un ammontare massimo pari al 20% dell'ammontare del credito ceduto e per un valore nominale dei crediti ceduti entro il 31/12/2020 fino a 2 miliardi di €. Novità importante: le imposte anticipate sulle perdite fiscali ed eccedenze ACE possono anche non essere state stanziare a bilancio. Una volta trasformate in credito d'imposta, le perdite fiscali o l'eccedenza ACE su cui insistono le imposte anticipate non potranno più essere utilizzate a riduzione del reddito imponibile. Esempio: credito ceduto pari a € 100.000, occorre calcolare il 20% pari a € 20.000, su questo importo va applicata l'aliquota IRES di riferimento 24%, per un totale di € 4.800. Il credito potrà essere compensato a partire dall'esercizio successivo, chiesto a rimborso o ceduto, non sarà imponibile né IRES né IRAP.
- **Stanziamenti di fondi rischi ed oneri – esclusione** => l'epidemia non potrà determinare la rilevazione di poste contabili nei bilanci chiusi al 31/12/2019, dato che i fondi rischi ed oneri fanno riferimento a situazioni in essere alla data di bilancio; per aziende infrannuali, invece, le poste accese ai fondi rischi ed oneri rientrano tra quelle che debbono recepire gli effetti del Corona virus nei dati di bilancio, unitamente alle svalutazioni delle poste dell'attivo come cespiti, rimanenze, partecipazioni e titoli, crediti verso clienti.
- **Informativa per la continuità aziendale in Nota integrativa** => l'informativa dovrà necessariamente contenere l'effetto che l'epidemia produce sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda, in un arco temporale di almeno 12 mesi. Se, in seguito alla valutazione prospettica, sono identificate significative incertezze occorre fornire informazioni relative ai fattori di rischio ed eventuali piani aziendali previsionali per far fronte a tali rischi ed incertezze.

- **Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio in Nota integrativa** => l'emergenza epidemiologica, per le società con esercizi solari, sarà di competenza 2020, tuttavia, occorrerà riportare nella Nota integrativa la rilevanza dell'evento, come già i principi contabili prevedono quando menzionano le calamità naturali.
- **Evoluzione prevedibile della gestione nella Relazione sulla gestione** => l'emergenza epidemiologica di fine febbraio 2020 ha impatti anche nella Relazione sulla gestione in quanto l'evoluzione prevedibile della gestione dovrà necessariamente tenerne conto (opportunamente correlata all'informativa inserita nella Nota integrativa). Occorrerà, quindi, inserire nella parte di **inquadramento generale** la situazione venutasi a creare nei primi mesi del 2020 (è consigliato riportare, ad esempio, il rinvio ai 180 giorni per l'approvazione del bilancio e le misure adottate dal Governo in questi primi mesi 2020) e gli impatti sulle performance economiche e finanziarie nel settore in cui opera, nella parte dedicata **all'evoluzione prevedibile della gestione** occorrerà fornire un *focus* sugli effetti sia consuntivi che stimati dell'epidemia e dei rischi individuati. Tra i rischi da menzionare nella Relazione vi sono il rischio di liquidità, di mercato, di prezzo e le informazioni sul personale come il ricorso alla CIG, alle ferie ed allo «smart working».
- **Effetti nelle relazioni sindacale e di revisione legale dei conti** => la **Relazione dei Sindaci** potrà essere ampliata inserendo la proroga ai 180 giorni per l'approvazione del bilancio 2019 e la successiva rinuncia ai termini per il deposito della Relazione ex art. 2429, 3 comma, C.c.; la **Relazione dei revisori legali dei conti** dovrà contenere il capitolo dedicato alla revisione legale nelle «**nano imprese**» e quello sull'informativa per la verifica della continuità aziendale. Le stesse modifiche si possono riscontrare all'interno della **Relazione unitaria dei sindaci e revisori**.

Disposizioni in seguito al «Decreto liquidità» n. 23 del 08/04/2020

- «Codice della crisi» slittamento al 01/09/2021 (art. 5 DL n. 23/2020)
- Sospensione temporanea, per l'esercizio 2020, degli effetti delle perdite rilevanti di capitale (art. 6 DL n. 23/2020)
- Deroga, per l'esercizio 2020, al presupposto della continuità aziendale per aziende solventi prima dell'effetto Covid-19 (art. 7 DL n. 23/2020)
- Coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando i meccanismi che li pongono in secondo piano rispetto ai creditori, al fine di incentivare i canali di autofinanziamento delle imprese, dal 9/4/20 al 31/12/20 (art. 8 DL n. 23/2020)
- Sterilizzazione delle imprese dalle procedure di fallimento e stato di insolvenza e dalle azioni a tutela dei creditori dal 09/03/20 al 30/06/20 (art. 10 DL n. 23/2020)



NOVITA' IN MATERIA DI BILANCIO

(D.L. n.18 e n. 23/2020)

Andrea Argelli

15 aprile 2020 – ore 10:30



**DL LIQUIDITÀ E ALTRE FORME
DI SOSTEGNO PER IMPRESE E
PROFESSIONISTI**

**SOSPENSIONI PROROGHE E
RUMORS SULLE SCADENZE
ESTIVE**